

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE PERSONALE, OVVERO DI SCIoglimento O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, NONCHE' DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO RICEVUTO DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 13/07/2015

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Elisabetta Ferrara)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”) convertito con modificazioni della Legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;
- l’articolo 12 del precitato Decreto Legge prevede che i coniugi possano concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’art. 3, prima comma, numero 2), lettera b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 878, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell’art. 12, comma 6, all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio è prevista la riscossione di un diritto fisso;
- nella tabella D), allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, è stata inserita apposita previsione, al punto 11 bis;
- tale diritto fisso non può essere determinato in misura superiore a quella fissata dall’art. 4 della tabella allegato A) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 per l’imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio, attualmente pari ad euro 16,00;

RITENUTO di determinare l’importo del succitato diritto fisso nella misura di € 16,00 (sedici/00);

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”;
- la Legge 8 giugno 1962, n. 604;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di determinare in euro 16,00 l’importo del diritto fisso, di cui al punto 11bis della tabella D) allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

- 2) Di dare atto che lo stesso verrà riscosso a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 12 del Decreto Legge n. 212 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162.
- 3) Di dare atto altresì che le citate somme saranno introitate al capitolo 3001 risorsa 3.01.3001 - diritti di segreteria.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4), del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dr. Augusto Cavagnino

Il Segretario Comunale
Dr. Elisabetta Ferrara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 370 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 16/07/2015 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 16/07/2015

Il Segretario Comunale
Dr. Elisabetta Ferrara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 13-lug-2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dr. Elisabetta Ferrara